

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 21 aprile 1988, n. 3083.

Rientra nei casi di incompatibilità alla carica di consigliere comunale quella dell'amministratore di un ente sottoposto alla vigilanza del comune, anche se in base a una norma statutaria dell'ente stesso.

Omissis.

Inoltre è da escludere che alla fattispecie in esame possa applicarsi il disposto dell'art. 5 della L. n. 154 del 1981 il quale dispone che "non costituiscono cause ... di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori ... del comune ... in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo".

La norma dell'art. 5 L. n. 154 del 1981 derogatoria del generale regime di incompatibilità, deve essere interpretata nel senso che lo "statuto" che prevede la connessione della carica col mandato elettivo non possa mai essere quello dell'istituzione da controllare.

Una diversa interpretazione condurrebbe, infatti, all'assurdo di una istituzionalizzazione, per generale previsione statutaria e per atto di volontà del controllato, di una immedesimazione di questi col controllante e cioè di quella situazione che il microsistema della legge elettorale intende evitare.

Omissis.

La creazione da parte del Comune di ... di un Centro dotato di autonomia deliberante e del potere di amministrazione autonoma dei fondi non può non assoggettare il Centro stesso al potere di vigilanza del Comune, nel senso di un controllo amministrativo esterno, che categoricamente esclude la possibilità giuridica di identità dei soggetti controllati coi soggetti concorrenti alla formazione della volontà dell'ente controllante, quali i consiglieri comunali.

Da ciò consegue la qualificazione del Centro di promozione sociale del Comune di ... come "istituto soggetto a vigilanza del Comune" e, pertanto, anche la situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale dei membri del suo Comitato di gestione.

Omissis.